

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE
DOCENTE, IRC, EDUCATIVO E ATA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

L'anno 2010, il giorno 21, alle ore 15,30, del mese di luglio, in Catanzaro, presso la Direzione Scolastica Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

La delegazione di parte pubblica composta da:

- DOTT. FRANCESCO MERCURIO DIRETTORE GENERALE DELL'U.S.R. CALABRIA
- DOTT. GIUSEPPE MIRARCHI DIRIGENTE VICARIO DELL'U.S.R. CALABRIA
- DOTT. GIACOMO CARTELLA DIRIGENTE F.F. DELL'U.S.R. PER LA CALABRIA

E

I rappresentanti della **DELEGAZIONE SINDACALE**:

- CISL SCUOLA:
- UIL SCUOLA:
- SNALS:
- GILDA :

VIENE STIPULATO

Il presente **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE** concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Calabria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 15/07/2010, che disciplina le varie operazioni di utilizzazione, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza.

PREMESSA

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a quello di cui agli artt. 43 e 44 della Legge n. 270/82 ed agli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18/7/2003, n. 186.
2. Il presente contratto disciplina le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2010/2011, secondo i principi generali contenuti nel C.C.N.L. Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina concordata anche al fine di apportare per l'anno scolastico 2011/2012 gli adeguamenti eventualmente necessari.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Il presente Contratto Decentrato è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa – per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero- tenuto conto dei titoli di studio e / o professionali con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante. Per quanto riguarda il personale delle classi di concorso in esubero, si intende quello che risulta tale dopo la mobilità in organico di diritto. Ai sensi dell'art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007, per quanto riguarda il campo di applicazione della durata del contratto si rinvia integralmente all'art. 1 del C.C.N.I.. restano confermate anche le date, valevoli per tutto il territorio nazionale sulla presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria che **vengono fissate al 27.07.2010 per il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, educativo e per gli insegnanti di religione cattolica; alla data del 2.08.2010 per il personale docente della scuola secondaria di 2° grado e alla data del 06.08.2010 per il personale ATA**
Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2010/2011 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
5. In riferimento alle operazioni previste dall'art.5 comma 8 del CCNI, verrà data informazione preventiva e comunque prima dell'inizio delle lezioni, da parte del Dirigente Scolastico, alla RSU di scuola.

art. 1 – Censimento delle disponibilità – scadenze e procedure

L'Ufficio Scolastico Regionale definirà i termini per l'acquisizione delle variazioni di organico e la pubblicazione delle disponibilità dandone immediata comunicazione alle OO.SS. e assicurando anche ampia diffusione sul territorio regionale.

– TEMPI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE -

- 1.- Le Articolazioni Territoriali e Provinciali (ex U.S.P.) pubblicano e comunicano alle OO.SS., all'Albo e nel sito Internet una prima ricognizione del quadro delle disponibilità. Con successiva comunicazione saranno fornite le date di pubblicazione delle disponibilità.
- 2.- Le Articolazioni Territoriali e Provinciali pubblicano all'Albo l'aggiornamento delle disponibilità e il calendario di massima delle operazioni, che dovranno iniziare nel più breve termine possibile e completarsi entro il 31/08/2010 per il personale docente ed educativo e non oltre il per il personale ATA . I calendari saranno inseriti nella rete telematica INTRANET e INTERNET dell'Amministrazione.

COMPOSIZIONE DEL PIANO DI DISPONIBILITÀ

A) – per la scuola dell'infanzia:

In relazione all'organico già attribuito:

- i posti d'insegnamento (comuni e di sostegno) vacanti per l'intero anno e / o disponibili **FINO** al termine delle lezioni o non inferiori a mesi 5;
- i posti derivanti da progetti di prevenzione degli insuccessi educativi con particolare riguardo all'inserimento degli alunni extracomunitari e/o nomadi;
- i posti derivanti dall'aggregazione di spezzoni orario

B) – per la scuola primaria:

In relazione all'organico già attribuito:

- i posti di insegnamento (curricolare, di sostegno, di lingua straniera) vacanti per l'intero anno;
- i posti di insegnamento (curricolare, di sostegno, di lingua straniera) vacanti e / o disponibili fino al termine delle attività didattiche o non inferiore a mesi 5;
- i posti derivanti da progetti di prosecuzione ed espansione dell'insegnamento della lingua straniera;
- i posti derivanti da progetti delle scuole per la realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, con particolare riguardo all'inserimento degli alunni extracomunitari e/ nomadi.
- Per quanto riguarda i posti di lingua comunitaria (L2) essi devono essere costituiti in non meno di 7/8 classi e per non meno di 18 ore, salvaguardando la continuità didattica
- i posti derivanti dall'aggregazione di spezzoni orario

C) – per la scuola secondaria di I° grado:

- i posti di insegnamento vacanti per l'intero anno (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) e distinti in cattedre, cattedre orario, spezzoni, anche derivanti dalla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- i posti di insegnamento (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) vacanti e / o disponibili per un periodo non inferiore a mesi 5;
- i posti derivanti da richieste di attivazione delle figure professionali di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico, in correlazione ad eventuale esubero di personale;
- i posti derivanti da progetti delle scuole per la realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi, con particolare riguardo all'inserimento degli alunni extracomunitari e/ nomadi e all'orientamento scolastico degli alunni portatori di handicap;
- posti costituiti con ore di approfondimento per la classe di concorso A043, per il potenziamento della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, delle discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato. Nelle scuole a tempo prolungato le 3 ore eccedenti alle 15 di A043 non sono utilizzabili per posti orario esterni (D.M. 37/09, art. 3).

D) – per la scuola secondaria di II° grado:

- i posti di insegnamento vacanti e / o disponibili per l'intero anno (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) e distinti in cattedre, cattedre orario, spezzoni, anche derivanti dalla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- i posti di insegnamento (in relazione ad ogni classe di concorso e comprensivi di quelli di sostegno) vacanti per un periodo non inferiore a mesi 5;
- i posti derivanti da richieste di attivazione delle figure professionali di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico, in correlazione ad eventuale esubero di personale;
- i progetti delle scuole per la realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
- gli abbinamenti di ore residue, nella scuola secondaria, non possono, comunque, superare le 18 ore se non previsto, esplicitamente, dagli ordinamenti.

- i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa
- i posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.

E) – Altre attività individuate al punto 9 dell'art.2 del CCIN del 15/07/2010.

F) – Posti di educazione per adulti.

G) – Posti dell'insegnamento della religione cattolica.

Posti di insegnamento della religione cattolica del primo settore (posti scuola infanzia e posti scuola primaria) e del secondo settore (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) vacanti e / o disponibili.

- DISPOSIZIONI GENERALI -

1. Le Articolazioni Territoriali Provinciali forniranno alle OO.SS., in via preliminare, tutti i dati conoscitivi relativi all'adeguamento degli organici alla situazione di fatto, ivi compresi i posti complessivamente funzionanti per l'insegnamento della religione cattolica.

2. Il quadro delle disponibilità relative al personale docente ed educativo di ogni provincia deve comprendere :

- I posti e le cattedre d'ogni ordine e grado rimasti vacanti dopo i trasferimenti e i passaggi, distinti per tipologia;
- i posti e le cattedre risultanti dagli abbinamenti effettuati dalle Articolazioni Territoriali Provinciali degli spezzoni orari comunque residuati;
- i posti necessari per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi E.D.A., serali, carcerarie, ospedaliere e strumento musicale;
- I posti derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado ,
- I posti, le cattedre disponibili per un anno scolastico a seguito di esoneri e/o semiesoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, distacchi sindacali, comandi, incarichi di presidenza e altre forme di utilizzo presso altri Enti, Università o sedi dell'Amministrazione scolastica;
- Disponibilità derivanti dalla prosecuzione, costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e per la secondaria spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti orario o cattedre, compresi gli spezzoni d'orario in organico di diritto che, per effetto delle operazioni di saturazione delle cattedre ex art.35 comma 1 Legge 289/02 hanno determinato il superamento del limite contrattuale di 18 ore, senza il consenso preventivo degli insegnanti;
- Posti di sostegno aggiuntivi ;
- gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010
- *Posti aggiuntivi nella scuola elementare; Posti per ITP provenienti dagli EE.LL. privi di un titolo di studio specifico ancora in presenza di esubero;*
- Posti inerenti all'attivazione dei progetti e alle nuove figure professionali, secondo criteri e modalità definiti dal presente contratto, con particolare riguardo ai progetti di integrazione degli alunni stranieri;
- Ogni altra eventuale disponibilità di durata annuale, risultante da attività progettuali o sperimentali
- autorizzate dall'Amministrazione Centrale e regionale previste dai relativi ordinamenti ;
- Posti per il coordinamento ed il funzionamento degli Uffici di Educazione Fisica e sportiva;
- Posti per messa a disposizione del personale in esubero (se necessario);

- Posti e cattedre non disponibili per l'intero anno scolastico di durata pari o superiore a 5 mesi;
- Posti e cattedre complessivamente funzionanti per l'insegnamento della religione cattolica e non coperti da insegnanti assunti a tempo indeterminato confermati nella medesima sede per l'anno scolastico 2009/2010
- i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa
- i posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.
- Posti derivanti dalla mobilità intercompartimentale.

Il quadro di disponibilità così determinato per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, integrato da ulteriori disponibilità sopraggiunte, resta invariato e disponibile per le successive operazioni relative ai contratti a tempo indeterminato e determinato.

art. 2 - Scadenze, criteri e procedure per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria - destinatari.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed Ata, anche se presentate non utilizzando i moduli prestampati, saranno considerate valide e dovranno essere presentate, entro le date fissate a livello nazionale dal CCNI del 15.07.2010. Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado richiedente utilizzazione e/o assegnazione provvisoria verso il grado dell'infanzia, della primaria, del personale educativo o della scuola secondaria di primo grado è vincolato, improrogabilmente, alla data del 27.07.2010.

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno valide anche se presentate direttamente all'Articolazione Territoriale Provinciale di destinazione e ciò per consentire l'immediata valutazione.

Fermo restando quanto esplicitato dall'art. 2 del C.C.N.I. 15.07.2010, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l'esubero lo consenta sarà data priorità, nell'ordine ai posti finalizzati a garantire:

- A) la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;
- B) realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili tenuto conto delle eventuali situazioni di disagio economico e socio – culturali locali;
- C) diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
- D) l'attivazione di iniziative progettuali funzionali all'autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.

art. 3 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità.

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, qualora nella scuola o, per gli insegnanti elementari, nel circolo da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nel sessennio successivo, dopo i trasferimenti ed i passaggi, per qualunque causa, una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato in detta scuola, con precedenza assoluta su

tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. I docenti appartenenti a classi di concorso in esubero provinciale, a domanda, potranno chiedere di essere restituiti, anche a disposizione, nella ex scuola di titolarità; tale operazione potrà essere attuata sino all'assorbimento dell'esubero provinciale. Ai fini di cui sopra possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui al presente contratto collettivo decentrato, ivi comprese ore residue di classi di concorso per le quali si è in possesso di titolo valido (**ABILITAZIONE**) per la mobilità professionale.

2. Ad ogni buon fine, si chiarisce che possono presentare domanda i docenti ed il personale ATA trasferiti d'Ufficio perché soprannumerari, solo nel caso in cui abbiano presentato domanda condizionata o siano stati trasferiti d'Ufficio per non averla presentata affatto. Può presentare, inoltre, domanda di utilizzazione anche il personale ATA dichiarato inidoneo, pur non essendo in esubero né trasferito d'Ufficio, a condizione che richieda una scuola che non abbia già in servizio analogo personale inidoneo.
3. I predetti docenti possono chiedere, altresì, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità anche sui posti di sostegno disponibili a condizione che siano provvisti del titolo di specializzazione richiesto.
4. L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere disposta, laddove se ne determinino le condizioni, in qualunque fase delle operazioni attinenti alla gestione dell'organico e quindi anche se la disponibilità del posto nella scuola o circolo da cui il docente è stato trasferito quale soprannumerario si determina nel corso di operazioni successive. Ovviamente la disponibilità che si viene a determinare per effetto di tale operazione non comporta la revisione delle operazioni già effettuate, ma sarà utilizzata per le operazioni ancora da compiersi.
5. Qualora l'utilizzazione venga richiesta per una stessa scuola da più docenti trasferiti, nell'ambito del settennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data d'inizio dell'a.s. in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui all'art.8 del CCNI. In caso di concorrenza tra più persone, beneficiarie delle stesse precedenze, nel rientro nella scuola di precedente titolarità, prevale l'istanza del docente appartenente alla stessa tipologia di posto o classe di concorso ed in subordine alla maggiore anzianità anagrafica.
6. I predetti docenti, qualora, pur avendola richiesta nell'arco degli ultimi sei anni, non ottengano l'utilizzazione nella scuola o circolo di precedente titolarità, hanno diritto a partecipare, a domanda, alle operazioni di utilizzazione, per le cattedre e i posti vacanti o per le attività di cui al precedente art. 2, nelle altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità o, in subordine, in sedi più vicine ad essa di quella di attuale titolarità contestualmente ai docenti individuati come soprannumerari con il punteggio aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico per cui si effettuano le operazioni.
7. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti richiedano in ciascun anno del sessennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà pertanto essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda di utilizzazione.
8. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel sessennio del trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o circolo di precedente titolarità, il trasferimento a un'altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.

art. 4 – Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Ai fini delle utilizzazioni dovranno essere previste distinte graduatorie per i docenti in soprannumero sull'organico sede – ivi compresi i docenti in soprannumero sull'organico funzionale di circolo – e per i docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegare al CCNI sulla base dei punteggi previsti dalle

medesime tabelle. Le graduatorie dei docenti appartenenti alle dotazioni organiche provinciali saranno distinte tra quelle comprendenti i docenti già facenti parte della dotazione organica provinciale – compresi i docenti entrati a far parte della dotazione organica provinciale per trasferimento o per passaggio – e quelle comprendenti tutti i docenti entrati nella dotazione organica provinciale a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.

2. Il personale in esubero, destinatario di provvedimenti di messa a disposizione, nel corso dell'anno non potrà essere utilizzato in più di tre scuole di due comuni e, comunque, a condizione che siano facilmente raggiungibili.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità, salvo per quanto disposto all'art. 3.
4. Le proroghe delle utilizzazione a domanda, disposte in altro ruolo per il personale appartenente a ruoli con situazione di esubero nella provincia saranno disposte, (purché permanga la situazione di esubero per l'anno scolastico 2010/2011) con priorità rispetto alle proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio.
5. Analoga procedura sarà adottata, successivamente per le operazioni di utilizzazioni del personale, titolare in altra provincia, appartenente a ruoli con situazione di esubero.
6. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte anche a completamento dell'intero orario di cattedra, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
7. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengono a rendersi disponibili.

art. 5 – Ulteriori forme di utilizzazione

- Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero, qualora le unità del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate, si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole e delle preferenze espresse dai singoli insegnanti tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eventuali iniziative di attuazione della autonomia scolastica;
 - necessità di copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi;
 - parametri dimensionamento unità scolastica, quali ad esempio:
 - numero delle classi;
 - presenza laboratori e strutture attività sperimentali;
 - presenza insegnamenti specifici relativi al titolo di studio posseduto per aree disciplinari, ecc.
- Fermo restando il prioritario impiego nelle supplenze del personale docente messo a disposizione, qualora permangano situazioni di esubero dopo la copertura dei posti e delle attività, il personale in soprannumero, anche parziale, può, a domanda, essere utilizzato in attività progettuali deliberate dal collegio dei docenti. A domanda può essere utilizzato per gli interventi e le attività formative connesse agli adempimenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Per quanto riguarda i docenti di sostegno si precisa che nell'eventualità, in corso d'anno, l'alunno disabile si trasferisca in altra scuola o non frequenti per qualsiasi ragione, il docente di sostegno resterà utilizzato nella scuola di prima assegnazione fatta salva la richiesta personale ad essere utilizzato in altro posto disponibile.

art. 6 - Utilizzazione in altra classe di concorso del personale destinatario della procedura di cui all'art. 482 del D. l.vo 297/94 e di quello appartenente a classi di concorso sottoposte a modifica di ordinamento.

1. Il personale che abbia titolo al passaggio, in attuazione della procedura prevista dall'art.482 del D.Lvo 297/94, ad altra classe di concorso potrà, a domanda, essere utilizzato sulle disponibilità di tale ultima classe con precedenza rispetto alle utilizzazioni del personale proveniente da altra classe di concorso o da altro ruolo.
2. Nell'ambito di tale categoria ha la precedenza, ai fini dell'utilizzazione sulle disponibilità verificatesi in organico di fatto nell'istituto di titolarità, per la classe di concorso alla quale ha titolo al passaggio, il personale inserito nella graduatoria d'istituto compilata ai fini dei passaggi di cui trattasi.
3. Analogamente, il personale che abbia ottenuto il passaggio, ai sensi del citato art.482 del D.Lvo 297/94, qualora sia individuato quale soprannumerario ai sensi del precedente articolo, ha la precedenza ai fini dell'utilizzazione nell'istituto di titolarità, per le disponibilità accertate nella classe di concorso di provenienza.
4. Le utilizzazioni del personale appartenente a classe di concorso oggetto di accorpamenti saranno effettuate secondo criteri che consentano l'attribuzione ai docenti interessati, nell'ambito della classe di concorso di titolarità, degli insegnamenti per i quali siano in possesso di adeguata competenza professionale, per come previsto dal CCNI sulle utilizzazioni citato in premessa.
5. Al medesimo fine è consentita la possibilità per il personale di cui trattasi, di produrre domanda di utilizzazione in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale lo stesso sia in possesso di titolo di studio richiesto per l'accesso.

art. 7 – Utilizzazione degli insegnanti delle classi di concorso di cui alle tabelle c) e d).

1. La procedura ed i criteri previsti nel precedente art.7 saranno adottati anche per gli insegnanti tecnico-pratici e artistici nella provincia, con priorità rispetto a quelli individuati al successivo punto 2.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici e artistici, titolari fuori provincia ed utilizzati nello scorso anno scolastico nella regione per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, possono a domanda (qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità) essere confermati nelle stesse attività sui posti residuati per effetto dell'utilizzazione dei docenti titolari in provincia.

Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

- per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
- per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del D.Lvo 626/94 e succ. mod. e int., tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
- per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

Può essere inoltre previsto il loro utilizzo nello svolgimento d'esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni.

art. 8 – Presentazione delle domande di assegnazione provvisoria

Il personale avente titolo a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria dovrà presentare domanda entro gli stessi termini previsti dal punto 4 della premessa del presente contratto, salvo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del CCIN del 15.07.2010.

1. Le operazioni di assegnazione provvisoria, effettuabili per comuni diversi da quello di titolarità, possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.
2. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni fissate nel CCNI.
3. La domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta nei limiti di cui all'art. 7, comma 1 del CCNI del 15.07.2010.
4. Si richiama l'attenzione che l'assegnazione provvisoria è richiedibile anche dai docenti in part-time, secondo i corrispondenti regimi orari.
5. Così come previsto dall'art. 9 del CCNI si richiama l'attenzione delle Articolazioni Territoriali Provinciali sull'obbligo di informare immediatamente le Articolazioni Territoriali e Provinciali di provenienza degli interessati sui provvedimenti di assegnazione provvisoria e/o utilizzazioni interprovinciali emessi.

art. 9 – Utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale educativo

1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo e/o a disposizione in presenza di esubero provinciale. Per l'individuazione del personale soprannumerario dovrà essere prevista unica graduatoria a livello provinciale in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del C.C.N.I. del 15 luglio 2010.
2. Tale personale è tenuto a presentare domanda entro il 10.08.2010.

art. 10 – Utilizzazione e assegnazioni provvisorie degli IRC

Gli insegnanti di religione cattolica, di norma confermati nella sede di servizio dell'anno precedente, possono chiedere l'utilizzazione, a domanda, in una diversa sede scolastica, nell'ambito dello stesso settore formativo, della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.

L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza e la relativa istanza deve essere prodotta nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente contratto.

Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata l'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate avendo riguardo alla ripartizione del territorio in Diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti, in base a quanto concordato con l'Ordinario Diocesano nell'intesa intercorsa in data 16/6/2006, che fa parte integrante del presente contratto.

La sequenza operativa delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica, pertanto, avverrà nel modo seguente:

- Conferma nella sede di servizio dell'anno precedente dei docenti di religione cattolica immessi in ruolo rispettivamente nell'ordine a decorrere dall'anno 2005/06 – 2006/07 - 2007/08 e 2008/2009;
- Assegnazione della sede di servizio ai docenti di religione cattolica eventualmente immessi in ruolo a decorrere dall'anno 2009/10;
- Utilizzazione, a domanda, in una scuola diversa dello stesso comune e dello stesso settore in cui sono titolari;
- Utilizzazione, a domanda, nella stessa o in diversa scuola dello stesso comune, in diverso settore in cui sono titolari a condizione che siano in possesso dell'idoneità concorsuale e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano;
- Assegnazione provvisoria per sedi della stessa diocesi e per lo stesso settore formativo di titolarità;
- Assegnazione provvisoria per sedi della stessa diocesi e per settore formativo diverso da quello di titolarità;
- Assegnazione provvisoria per sedi di diversa diocesi e per lo stesso settore formativo di titolarità;
- Assegnazione provvisoria per sedi di diversa diocesi e per settore formativo diverso da quello di titolarità.

Per il suddetto personale, in applicazione della normativa di carattere generale, in caso di perdita di ore di insegnamento fino ad 1/5, gli insegnanti resteranno a disposizione della scuola per il corrispondente numero di ore.

art. 11 – Utilizzazione del personale A.T.A. - Scadenze e procedure

1. Il quadro complessivo delle disponibilità, previsto dall'art. 12 del C.C.N.I. sarà pubblicato secondo i criteri e le procedure di cui al precedente art. 1 del presente accordo.
2. Entro il più breve tempo possibile sarà pubblicato, inoltre, il calendario delle operazioni da effettuare. Eventuali modifiche rese necessarie da esigenze oggettive saranno rese note almeno due giorni prima dell'inizio delle operazioni. Il calendario dovrà essere pubblicizzato tramite il proprio sito web.
3. Per eventuali disponibilità rilevate dopo la pubblicazione del quadro di cui al comma 1 e l'avvio delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto in organico e del rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel sessennio, andranno ad integrare il quadro precedentemente definito.

Disponibilità per il personale A.T.A.: i posti disponibili e/o vacanti comprendono anche i posti i cui titolari siano assenti fino al termine delle lezioni e quelli eventualmente autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto; in attesa di mandato sindacale ovvero per mandato politico o amministrativo, per comando presso l'A.N.S.A.S. o altre pubbliche amministrazioni.

art. 12 – Individuazione del personale soprannumerario

1. La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e situazione di fatto esistente alla data di inizio dell'anno scolastico **2010/2011**.
2. Il capo di istituto individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base delle tabelle di valutazione annesse al C.C.N.I. sulle utilizzazioni più volte citate. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso al termine di scadenza della domanda secondo quanto previsto dall'art.1 c. 6 del C.C.N.I. del 15.07.2010. Per gli assistenti tecnici, l'individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.

3. Non dovrà essere inserito nelle graduatorie predette il personale A.T.A. beneficiario delle precedenza di cui all'art. 19 anche se trasferito nella scuola a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, punti I, III, IV, lett. f) e h) del CCNI del 15.07.2010.

art. 13 – Graduatorie provinciali dei soprannumerari

1. Il personale A.T.A. individuato quale soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale, secondo l'ordine previsto dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e tenuto conto delle precedenza indicate nel medesimo accordo.
2. Qualora non sia stato possibile utilizzare il personale soprannumerario, nell'ambito del profilo di appartenenza o di altro profilo della stessa area in relazione ai titoli posseduti, si provvederà a definire entro il 31 dicembre, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, un piano di interventi di riconversione professionale.

art. 14 – Modalità di utilizzazione

1. Qualora il personale A.T.A., individuato come soprannumerario, sia in numero superiore ai posti effettivi previsti nel piano delle disponibilità del presente accordo, l'utilizzazione è disposta prioritariamente a domanda sul complesso delle disponibilità determinate, anche, ai sensi dell'art. 12 comma 2 e art. 13 specificatamente per i D.S.G.A., ricomprendendo tutte le disponibilità presenti negli articoli medesimi.
2. Nell'ipotesi di soppressione di circoli o scuole, con conseguente aggregazione di sezioni staccate o succursali ad altri circoli o scuole, tutto il personale titolare può essere utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nella graduatoria provinciale, nei circoli o scuole, le sezioni staccate e le succursali cui sono stati aggregati.

art. 15 – Scambio di posti tra coniugi e conviventi per il personale docente, educativo ed ATA

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, entro la data di inizio dell'anno scolastico, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi e conviventi, ambedue docenti di Scuola dell'Infanzia o di Scuola Elementare, assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso Comune
2. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, e conviventi, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado, entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. La medesima operazione è consentita per il personale Ata ed Educativo fra coniugi e conviventi, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso Comune.
3. Lo scambio di cui al comma precedente può avvenire sia nella stessa provincia che tra province diverse.
4. Le eventuali domande dovranno pervenire all'Articolazione Territoriale Provinciale entro il 15 agosto;
5. Lo scambio di posto tra coniugi e conviventi deve essere disposto **entro il 31 agosto**.

art. 16 – Criteri di utilizzazione del personale ATA a tempo indeterminato su posti di DSGA

Per la sostituzione dei DSGA

art. 16 – Criteri di utilizzazione del personale ATA a tempo indeterminato su posti di DSGA

Per la sostituzione dei DSGA, nel caso di posti vacanti e disponibili dopo le utilizzazioni, si applica l'art. 11 bis del C.C.N.I. del 26.06.2009, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 del citato articolo, si procederà, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo che ne faccia richiesta (con esclusione di chi, avendone diritto, non abbia dato disponibilità all'incarico nella propria scuola o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale), graduato secondo i criteri già definiti dall'art.11 BIS del CCNI 2010/2011 e graduato secondo i criteri di seguito richiamati:

- ❖ per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza fino alla data di scadenza della domanda... (lettera a – allegato 4 c.c.d.n. utilizzazioni a.s. 2008/09) **punti 1;**
- ❖ Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile... (lett. b – allegato 4 c.c.d.n. utilizzazioni a.s. 2008/09) **punti 1;**
- ❖ Raddoppio del punteggio per ogni mese di servizio prestato in sostituzione del D.S.G.A./ resp. Amm.vo/coord. Amm.vo
- ❖ Inclusione nella graduatoria di merito di concorso per esami per l'accesso al profilo professionale di responsabile amministrativo e di DSGA o per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per il passaggio al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza **max punti 12**
- ❖ Per il possesso di laurea magistrale **max punti 3;**
- ❖ Per il possesso di laurea triennale **max punti 1;**
- ❖ Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, se richiesta nella scuola di precedente titolarità dovrà precedere le nuove utilizzazioni qualora l'interessato sia collocato in posizione utile

Sono esclusi dalla graduatoria provinciale coloro i quali hanno rifiutato analogo incarico conferito ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. nella propria scuola.

Il personale interessato a tali incarichi è tenuto a presentare domanda entro il **10.08.2009**.

Il personale incluso nella graduatoria che rifiuta l'incarico **NON** verrà più richiamato in caso di ulteriori disponibilità.

Le parti concordano che, in attuazione a quanto sancito dall'ordinanza del TAR Lazio e alle relative disposizioni che saranno eventualmente emanate dal MIUR, si fa riserva di recepirle tempestivamente.

art.. 17 - Contratto decentrato d'istituto

Al fine di garantire il corretto e puntuale avvio dell'anno scolastico, il contratto d'istituto che regola le modalità di assegnazione del personale docente ai plessi ed alle succursali, ai sensi dell' art. 4 del CCNI, dovrà essere sottoscritto entro, e non oltre il 9.9.2010

art. 18 – Clausola di salvaguardia

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ED EVENTUALI INTEGRAZIONI

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, o nuove questioni non affrontate, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro 5 giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari per definire consensualmente il significato della clausola controversa od eventualmente non disciplinata.

L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto

art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCNI stipulato il **15.07.2010**.

Il presente contratto sarà divulgato in tutte le istituzioni scolastiche a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile. Inoltre, in considerazione del fatto che l'accesso telematico alle informazioni rappresenta indubbio vantaggio in termini temporali, la contrattazione sarà consultabile sul sito web della Direzione Scolastica Regionale e nei siti delle singole Articolazioni Territoriali Provinciali (ex UU. SS. PP.) della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto.

La delegazione di PARTE PUBBLICA:

- DOTT. FRANCESCO MERCURIO DIRETTORE GENERALE DELL'U.S.R. CALABRIA
- F.TO DOTT. GIUSEPPE MIRARCHI DIRIGENTE VICARIO DELL'U.S.R. CALABRIA
- F.TO DOTT. GIACOMO CARTELLA DIRIGENTE F.F. DELL'U.S.R. PER LA CALABRIA

I rappresentanti della DELEGAZIONE SINDACALE:

- F.TO CISL SCUOLA
- F.To UIL SCUOLA
- F.To SNALS
- F.To GILDA